

## **ALLEGATO "B" al n. 169.253/52.985 di repertorio**

### **STATUTO ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS**

#### **DENOMINAZIONE – SCOPI – PATRIMONIO – SOCI**

##### **Articolo 1**

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita un'associazione denominata "LA RICERCA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale" in sigla "LA RICERCA-ONLUS", con sede a Piacenza Stradone Farnese, 96.  
L'Associazione ha durata illimitata. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico, l'Associazione non può tralasciare l'acronimo ONLUS.

##### **Articolo 2**

Identità, finalità ed attività

###### **2.1 Identità**

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività prevalentemente nel settore dell'assistenza sociale, socio sanitaria e della prevenzione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 del D.L. 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione, si ispira ai principi evangelici/cristiani, alla solidarietà umana e all'amore verso il prossimo come presupposti per un servizio comunitario organizzato.

###### **2.2 Finalità**

L'Associazione valorizza la centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale, il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale.

Individua l'auto aiuto come metodo educativo sia personale che di gruppo rendendo le persone soggetto attivo.

Riconosce preminente il coinvolgimento della famiglia intesa come risorsa.

Identifica il lavoro di comunità come strumento educativo con apertura verso esperienze innovative.

Promuove, forma e sostiene il volontariato, tenendo conto della sua specificità e riconoscendo la sua funzione strutturale.

###### **2.3 Attività**

L'Associazione esercita le sue attività negli ambiti della prevenzione, formazione e dei servizi e in particolare:

- Opera nel campo del disadattamento e dell'emarginazione svolgendo un'azione concreta a favore di coloro che per ragioni diverse ed in forme diverse si trovano in situazioni particolarmente difficili;
- Mette in atto tutte quelle iniziative volte alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che favoriscono un positivo inserimento nel contesto sociale di tali persone;
- Sensibilizza attraverso vari mezzi l'opinione pubblica ai problemi del disadattamento e dell'emarginazione;

- Stimola enti ed istituzioni affinché operino delle scelte non emarginanti.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere, attività accessorie a quelle istituzionali, comunque entro i limiti previsti dal D.Leg. 4.12.97 n.460 e ss. modificazioni.

In via esemplificativa e non assoluta potrà procedere:

- a) all'attuazione di tutte le iniziative che possono contribuire alla prevenzione formativa volte a conoscere ed affrontare le situazioni di disagio e devianza minorile. Tali attività formative saranno destinate anche a docenti, genitori e alunni delle scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti degli istituti scolastici o degli enti locali mediante prestazioni di volontari e di operatori di altre associazioni e/o cooperative con le quali vengono stipulate apposite convenzioni;
- b) all'organizzazione di attività socio assistenziali, e formative destinate a favore di soggetti svantaggiati;
- d) alla costruzione o all'acquisto di immobili finalizzati al finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari utili per il conseguimento delle proprie finalità, purché consentite dall'attuale o futura legislazione;  
Potrà possedere e gestire mobili e immobili, alienarli, contrarre finanziamenti in qualunque forma, concedere garanzie reali o personali; il tutto per il raggiungimento delle sue finalità; Le attività connesse e accessorie non dovranno essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali.

### **Articolo 3**

#### Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da qualunque apporto e contributo che sia dato dagli associati o da terzi.
- d) da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni
- g) da entrate commerciali e produttive marginali

I soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione; in caso di morte di un socio, nessun diritto spetta ai suoi eredi, e nessun diritto compete al socio escluso o comunque cessato.

L'esercizio finanziario ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. I documenti contabili, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sono a disposizione dei soci; in particolare il conto consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste all'art.2.

#### **Articolo 4** Soci

Sono soci dell'Associazione, persone fisiche o giuridiche private senza scopo di lucro o economico senza discriminazioni di carattere politico, religioso o ideologico, che ne facciano richiesta scritta e si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie.

I soci possono essere:

- a) fondatori, cioè le persone che partecipano alla costituzione dell'associazione;
- b) ordinari, cioè le persone che chiedono di far parte dell'Associazione; sono ammesse e partecipano direttamente alla vita e alle attività della stessa;
- c) benefattori, cioè le persone che sostengono l'Associazione, collaborano ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere. La qualità di socio benefattore è attribuita dall'Assemblea dell'Associazione con propria deliberazione.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

In linea con lo spirito dell'Associazione, ne viene escluso chiunque intenda farne parte per qualche suo proprio interesse, sia di lucro che ideologico o di semplice curiosità.

Il socio receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative.

#### **Articolo 5**

##### Modalità di ammissione, esclusione e recesso dei soci

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 10, dichiarando di condividerne le finalità e osservarne statuto e regolamenti.

Il Comitato Esecutivo sottopone al vaglio dell'Assemblea dei Soci le domande di ammissione, la quale delibera in ordine all'accoglimento o meno della medesima.

In caso di diniego espresso, l'Assemblea dei Soci non è tenuta a spiegare le motivazioni.

La qualità di socio si perde per:

- decesso
- recesso
- esclusione.

L'esclusione dalla qualità di socio è disposta dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Esecutivo per:

- morosità per mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi e trascorsi due mesi dal sollecito di pagamento;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- violazione degli obblighi statutari;
- persistente ed ingiustificata assenza alle riunioni degli Organi.

Prima di proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione del socio, il Comitato Esecutivo deve procedere alla contestazione scritta degli addebiti, consentendo facoltà di replica, secondo una procedura definita dallo stesso Comitato.

La volontà di recesso dalla qualità di socio è comunicato, normalmente in forma scritta, all'Associazione due mesi prima della scadenza dell'esercizio.

## **Articolo 6**

### Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari e fondatori sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci ordinari e fondatori hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto singolo, se di maggiore età;
- ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 7**

#### Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci.
- b) Il Comitato esecutivo.
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti
- e) Il Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'Associazione si fonda sul diritto dei soci all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

### **Articolo 8**

#### Presidente emerito

L'Associazione individua in Don Giorgio Bosini il Presidente emerito.

Il Presidente emerito partecipa all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente emerito partecipa al Comitato Direttivo con funzioni consultive e propositive.

La carica di Presidente emerito non ha scadenza.

### **Articolo 9**

#### L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e controllo dell'Associazione.

E' composta dai soci fondatori e ordinari.

All'interno dell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea:

- a) delibera in conformità del presente statuto (obbligando tutti i soci) su qualunque oggetto le sia sottoposto
- b) si riunisce una volta all'anno entro comunque il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e ogni qualvolta viene convocata dal Presidente o comunque quando ne facciano richiesta motivata almeno 3 membri del Comitato Esecutivo o almeno



**LA RICERCA**  
Associazione onlus



- un terzo degli associati;
- c) è costituita da soci fondatori e ordinari;
- f) formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito ed attuato dal Comitato esecutivo;
- g) elegge i membri del Comitato esecutivo fra gli associati garantendo la presenza dei soci ordinari e, nel rispetto della democraticità della struttura, dei soci fondatori;
- h) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti ed eventualmente i membri del Collegio dei Provisori;
- i) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- j) approva le modifiche dello statuto proposte dal Comitato esecutivo.
- k) dispone l'ammissione e l'esclusione dei soci

Le assemblee vengono convocate e deliberano come stabilito negli articoli 20-21 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla relativa devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato Esecutivo eletto allo scopo dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Articolo 10**

### **Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo che dura in carica tre anni, è l'organo che esercita la direzione strategica dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a)** E' formato da cinque membri, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea generale dei soci, i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui, per qualunque causa, uno dei componenti cessa dalla carica, il Comitato provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato: in assenza di non eletti, l'Assemblea procederà all'elezione per integrare il componente cessato. Nel caso in cui cessino dalla carica tre componenti contemporaneamente, l'Assemblea provvederà all'elezione di un nuovo Comitato.
- b)** Controlla il regolare versamento delle quote associative, predisponendo eventuali solleciti e attuando, se vi è il caso, quanto stabilito all'art. 5.
- c)** Definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'Associazione in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
- d)** Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e)** Amministra i fondi del Centro per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge;
- f)** Propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto
- g)** Si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti;
- h)** Nomina fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario del



**LA RICERCA**  
Associazione onlus



Comitato Esecutivo;

- i)** Provvede alla sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo nel più breve tempo possibile qualora qualcuno venisse meno sostituendo al proprio interno i primi risultati non eletti alle precedenti votazioni;
- j)** Provvede, salvo approvazione dell'Assemblea, al trasferimento della sede sociale e all'istituzione di eventuali sede secondarie e/o sezioni locali, con relativa regolamentazione;
- k)** Esercita, secondo gli indirizzi programmatici dell'Assemblea, tutte le funzioni di amministrazione attiva ordinaria e straordinaria, se non spettanti all'Assemblea, necessarie per l'attività dell'associazione, anche attribuendo specifici incarichi al proprio interno o a soci allo scopo individuati.

Le cariche dei componenti il Comitato Esecutivo sono gratuite salvi i rimborsi spese per gli incarichi speciali conferiti volta per volta dal Comitato Esecutivo.

A cura del Comitato Esecutivo devono essere tenuti e aggiornati, con le modalità ed agli effetti di cui all'articolo 2421 c.c. i seguenti libri sociali:

- libro soci
- libro verbali Assemblee
- libro verbali Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato è validamente operante con la presenza di tre membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.

## **Articolo 11**

### **Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione:

- a)** E' eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi membri;
- b)** Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Comitato esecutivo dell'Associazione;
- c)** Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed ha firma sociale;
- d)** E' responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;
- e)** Presenta annualmente nell'assemblea generale dei soci i resoconti dell'amministrazione dell'Associazione corredati da una relazione del Collegio dei Revisori. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente;
- f)** Cura direttamente l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in caso di necessità e urgenza, ne assume i poteri; in tal caso deve convocare il Comitato Esecutivo per la ratifica del suo operato.

## **Articolo 12**

### **Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a)** è composto da un Presidente, da due Revisori e da due supplenti nominati dall'Assemblea generale dei soci e scelti anche fra persone estranee all'Associazione;
- b)** dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- c)** verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

### **Articolo 13**

#### Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Dura in carica tre anni. E' l'organo di giurisdizione interna, ha il compito di rilevare le violazioni statutarie e può altresì svolgere, su richiesta dei soci, funzioni arbitrali.

E' fatto salvo comunque il ricorso alla giurisprudenza ordinaria.

### **Articolo 14**

#### Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 15**

#### Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si deve far riferimento al Codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Firmati all'originale:

**GIAN LUIGI RUBINI – MASSIMO TOSCANI Notaio.**